

Codice di Condotta per i fornitori del Gruppo Roto
(Supplier Code of Conduct – „SCoC” – agosto 2022)

I. Introduzione

Il Gruppo Roto (“noi”) si impegna a una gestione aziendale responsabile e sostenibile. Richiediamo ai nostri collaboratori di rispettare i principi di comportamento ecologico, sociale ed etico. Ci aspettiamo lo stesso comportamento dai nostri fornitori.

Ci siamo posti l’obiettivo di ottimizzare continuamente in modo sostenibile la nostra attività imprenditoriale. Richiediamo anche a Lei, in qualità di nostro fornitore (“Lei”), di contribuire a tale obiettivo.

Con la sottoscrizione del presente Codice di Condotta, in qualità di fornitore accetta la validità dei requisiti di seguito riportati come base per tutte le future forniture al Gruppo Roto.

Il presente Codice di Condotta si fonda su accordi internazionali, quali, ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, le linee guida sui diritti dell’infanzia e sull’attività imprenditoriale, le norme internazionali del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Global Compact delle Nazioni Unite, nonché su leggi e regolamenti nazionali, in particolare la legge sul dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento (LkSG; <https://www.bmas.de/EN/Services/Press/recent-publications/2021/act-on-corporate-due-diligence-in-supply-chains.html>). Nella misura in cui si faccia riferimento alle convenzioni dell’ILO (<https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/lang-en/index.htm>), tale riferimento funge da supporto interpretativo per il relativo obbligo.

II. Requisiti per i nostri fornitori

1. Responsabilità sociale

1.1. Divieto di lavoro forzato (in particolare secondo le Convenzioni ILO 29, 105 e 182)

Non deve esserci alcuna forma di lavoro forzato, schiavitù, pratiche assimilabili alla schiavitù, servitù o altre forme di dominio o oppressione nell’ambiente di lavoro. Ogni lavoro deve essere prestato volontariamente e senza minaccia di pena. È vietato qualsiasi trattamento inaccettabile dei lavoratori, ad esempio attraverso durezza fisica o psichica, coercizione economica o sessuale e umiliazioni. È inoltre vietato l’impiego o l’utilizzo di forze di sicurezza qualora, nel loro impiego, persone vengano torturate, trattate in modo crudele, inumano o degradante, uccise o ferite, oppure venga compromessa la libertà di associazione e di coalizione.

1.2. Divieto di lavoro minorile (in particolare secondo le Convenzioni ILO 79, 138, 142 e 182)

In nessuna fase della produzione è consentito il ricorso al lavoro minorile. Lei è tenuto a rispettare le raccomandazioni delle Convenzioni ILO relative all’età minima per l’impiego dei minori. Di conseguenza, l’età non deve essere inferiore all’età alla quale, secondo la legislazione del luogo di impiego, termina l’obbligo scolastico e, in ogni caso, non deve essere inferiore a 15 anni. I giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono essere impiegati in lavori che siano presumibilmente dannosi per la salute, la sicurezza o la moralità dei minori.

1.3. Retribuzione equa (in particolare secondo le Convenzioni ILO 26, 31, 95, 131 e 173)

La retribuzione per le ore di lavoro regolari e per gli straordinari deve essere almeno conforme al salario minimo legale nazionale o agli standard minimi di settore, a seconda di quale sia più elevato. Ai lavoratori devono essere riconosciute tutte le prestazioni previste dalla legge. Le trattenute salariali a titolo di sanzione non sono ammesse.

1.4. Orario di lavoro equo (in particolare secondo le Convenzioni ILO 1 e 14)

Gli orari di lavoro devono essere equi e conformi alle leggi vigenti o agli standard di settore.

1.5. Libertà di associazione (in particolare secondo le Convenzioni ILO 87, 98, 135 e 154)

Il diritto dei lavoratori di costituire organizzazioni di loro scelta e di aderirvi deve essere rispettato. Tali organizzazioni devono poter operare liberamente in conformità al diritto del luogo di impiego, in particolare per quanto riguarda la contrattazione collettiva e il diritto di sciopero. I lavoratori non devono essere discriminati a causa della costituzione, dell'adesione o dell'appartenenza a tali organizzazioni.

1.6. Divieto di discriminazione (in particolare secondo le Convenzioni ILO 100, 111 e 159)

Qualsiasi forma di disparità di trattamento dei lavoratori non è ammessa, salvo nei casi in cui sia giustificata dai requisiti dell'attività lavorativa. Ciò vale, ad esempio, per svantaggi dovuti a sesso, origine nazionale, etnica o sociale, colore della pelle, disabilità, stato di salute, convinzioni politiche, visione del mondo, religione, età, gravidanza o orientamento sessuale. Una disparità di trattamento comprende in particolare la corrispondenza di una retribuzione non equa per un lavoro di pari valore.

1.7. Tutela della salute; sicurezza sul lavoro (in particolare secondo le Convenzioni ILO 155 e 187)

Lei è responsabile di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Non è consentito disattendere gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa del luogo di impiego qualora ciò possa comportare rischi di infortuni o pericoli per la salute legati all'attività lavorativa, in particolare a causa di (1) standard di sicurezza manifestamente insufficienti nella predisposizione e manutenzione del luogo di lavoro, della postazione di lavoro e degli strumenti di lavoro, (2) l'assenza di adeguate misure di protezione per evitare l'esposizione a sostanze chimiche, fisiche o biologiche, (3) la mancanza di misure per prevenire un'eccessiva fatica fisica e mentale, in particolare a causa di un'organizzazione del lavoro inadeguata in relazione agli orari di lavoro e ai periodi di riposo, nonché (4) una formazione e istruzione dei lavoratori insufficienti.

1.8. Tutela delle risorse naturali fondamentali

Non è consentito sottrarre illegalmente terreni, foreste o risorse idriche il cui utilizzo garantisce i mezzi di sussistenza delle persone. Devono essere evitati in particolare il degrado del suolo, l'inquinamento delle acque e dell'aria, le emissioni acustiche dannose e l'eccessivo consumo di acqua, qualora ciò comprometta la salute delle persone, pregiudichi in modo significativo le basi naturali per la produzione di alimenti o impedisca alle persone l'accesso all'acqua potabile sicura o renda difficile o distrugga l'accesso ai servizi igienico-sanitari.

1.9. Gestione dei minerali provenienti da zone di conflitto

Per i minerali provenienti da zone di conflitto quali stagno, tungsteno, tantalio e oro, nonché per altre materie prime come il cobalto, Lei è tenuto a sviluppare processi conformi ai principi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, OCSE, (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) per l'adempimento degli obblighi di diligenza nella promozione di catene di approvvigionamento responsabili per i minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio. Le società Roto interessate devono

essere informate tempestivamente e spontaneamente in merito ad eventuali minerali provenienti da zone di conflitto contenuti nei prodotti forniti.

1.10. REACH / RoHS

Lei garantisce che i beni forniti siano conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), nella versione di volta in volta vigente, in particolare che eventuali sostanze contenute nei prodotti siano registrate, ove richiesto. Lei ottempera spontaneamente ai Suoi obblighi come fornitore di una sostanza o di una miscela ai sensi del regolamento REACH. Lei garantisce che i prodotti da Lei forniti non contengano sostanze della cosiddetta lista delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59, paragrafi 1 e 10 del regolamento REACH. Le società Roto acquirenti saranno informate immediatamente e per iscritto qualora i prodotti forniti contengano sostanze presenti nella lista delle sostanze candidate, indipendentemente dal motivo. In tal caso, Lei mette a disposizione senza indugio tutte le informazioni rilevanti. Lei provvede a verificare costantemente l'ampliamento / aggiornamento della lista delle sostanze candidate.

Lei garantisce inoltre che i beni forniti siano conformi alle disposizioni della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II), nella versione di volta in volta vigente.

2. Responsabilità ecologica

2.1. Trattamento e scarico delle acque reflue industriali

Le acque reflue derivanti dai processi aziendali, dai processi produttivi e dagli impianti sanitari devono essere classificate, monitorate, verificate e, se necessario, trattate prima dello scarico o dello smaltimento. Inoltre, devono essere adottate misure volte a ridurre la produzione di acque reflue.

2.2. Gestione delle emissioni in aria

Le emissioni generali derivanti dalle attività aziendali (emissioni atmosferiche e acustiche), nonché le emissioni di gas a effetto serra, devono essere classificate prima del loro rilascio, regolarmente monitorate, verificate e, se necessario, trattate. Lei è inoltre tenuto a monitorare i sistemi di depurazione dei gas di scarico ed è obbligato a individuare soluzioni economicamente sostenibili per minimizzare tutte le emissioni.

2.3. Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose

Lei segue un approccio sistematico per individuare i rifiuti solidi, gestirli in modo ecologicamente corretto, ridurli e smaltirli o riciclarli in modo responsabile. Devono essere rispettati i divieti di esportazione dei rifiuti pericolosi previsti dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, nella versione vigente. Le sostanze chimiche e altri materiali che, se rilasciati nell'ambiente, rappresentano un pericolo devono essere individuati e gestiti in modo tale da garantire la sicurezza durante il loro utilizzo, trasporto, stoccaggio, riciclaggio, riutilizzo e smaltimento.

2.4. Mercurio

Il mercurio deve essere utilizzato tenendo conto dei divieti previsti dalla Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013.

2.5. Inquinanti organici persistenti

Gli inquinanti organici persistenti devono essere utilizzati in conformità alla Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001, nella versione vigente.

2.6. Riduzione del consumo di materie prime e risorse naturali

L'impiego e il consumo di risorse durante la produzione e la generazione di rifiuti di ogni tipo, inclusi acqua ed energia, devono essere ridotti o evitati. Ciò può avvenire direttamente nel luogo di origine oppure mediante processi e misure quali, ad esempio, la modifica dei processi produttivi e di manutenzione o delle procedure aziendali, l'utilizzo di materiali alternativi, il risparmio di risorse, il riciclaggio o il riutilizzo dei materiali.

2.7. Gestione del consumo/efficienza energetica

Il consumo di energia deve essere monitorato e documentato. Devono essere individuate soluzioni economicamente sostenibili per migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il consumo di energia.

3. Comportamento etico negli affari e compliance

3.1. Concorrenza leale

Lei si impegna a rispettare i principi riconosciuti e le norme nazionali di volta in volta applicabili in materia di concorrenza leale, nonché a osservare e applicare la normativa antitrust vigente.

3.2. Riservatezza / Protezione dei dati

Lei si impegna a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati applicabile di volta in volta.

3.3. Proprietà intellettuale

Lei si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

3.4. Integrità / Corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

Lei si impegna a adottare elevati standard di integrità nelle pratiche commerciali, a rispettare la normativa nazionale applicabile e ad astenersi da qualsiasi forma di corruzione, concussione, frode o estorsione.

III. Attuazione dei requisiti

Ci aspettiamo da Lei, in qualità di nostro fornitore, che, con riferimento alle Sue catene di approvvigionamento, individui i rischi in materia di diritti umani, ambiente e compliance all'interno di tali catene, nonché che adotti misure adeguate per la prevenzione e il rimedio. In caso di sospetto di violazioni o per garantire catene di approvvigionamento con rischi elevati, Lei è tenuto a informarci tempestivamente e regolarmente in merito a eventuali violazioni e rischi identificati, nonché alle misure da Lei adottate.

Lei si impegna ad affrontare adeguatamente i requisiti indicati al punto II. lungo le Sue catene di approvvigionamento e a fare il possibile per vincolare corrispondentemente anche i Suoi fornitori a monte.

Lei accetta che verifichiamo, con cadenza regolare e su base occasionale, il rispetto degli standard e delle disposizioni indicati nel presente documento. A tal fine, di norma, effettueremo un questionario di autovalutazione nonché audit basati sul rischio presso i siti produttivi. Gli audit saranno svolti presso i Suoi stabilimenti operativi durante i normali orari di lavoro, previa adeguata comunicazione, da noi o da persone incaricate, nel rispetto dei Suoi dipendenti e salvaguardando i Suoi segreti aziendali e commerciali. Lei può opporsi a singole misure di audit qualora queste violino disposizioni inderogabili in materia di protezione dei dati.

Qualora venga accertata una violazione delle disposizioni del presente Codice di Condotta, Le comunicheremo senza indugio tale circostanza e Le concederemo un congruo termine per adeguare il Suo comportamento a tali disposizioni. Qualora non sia possibile porvi rimedio entro un termine prevedibile, Lei è tenuto a informarci immediatamente e a elaborare con noi un piano con relativa tempistica per porre fine o minimizzare la violazione. Se, allo scadere del termine concesso, le misure previste nel piano non producono alcun rimedio e non è disponibile alcun altro mezzo adeguato, potremo interrompere i rapporti commerciali con Lei e con le società del Gruppo Roto ad esso direttamente collegate e risolvere tutti i contratti. Restano impregiudicati i nostri diritti legali e/o contrattuali, in particolare il diritto di risoluzione straordinaria per giusta causa e il diritto al risarcimento dei danni.

IV. Presa visione e conferma

Con la sottoscrizione del presente documento, Lei si impegna ad agire in modo responsabile e a rispettare i principi e i requisiti indicati nel presente Codice di Condotta. Lei si impegna inoltre a comunicare il contenuto del presente Codice di Condotta ai propri dipendenti, incaricati e subfornitori e ad adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione dei requisiti.

.....
Luogo, data

.....
Firma

.....
Firma

.....

.....

.....

.....
Ragione sociale e indirizzo / timbro